

n. 361-1-1/2025 p.u.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il giudice relatore designato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letto il “Ricorso per la concessione di misure cautelari ex art. 54, comma 1, CCIP” depositato
da parte di _____ in data 17.11.2025;

rilevato che per mezzo di detto ricorso _____ ha dedotto, nell'ordine, di aver
complessivamente usufruito (nell'ambito di un originario procedimento di
composizione negoziata, di un primo procedimento concordatario poi abbandonato
e quindi di quello attualmente pendente iscritto al n. 361/2025 P.U.) dell'intero anno
di durata (scaduto il 14.11.2025) delle misure protettive stabilito all'art. 8 C.C.I.I., di
risultare allo stato colpita da una procedura di espropriazione immobiliare (n.
459/2024 r.g.e.i. del Tribunale di Brescia) oltrech  di essere stata raggiunta dalla
notificazione di diversi decreti ingiuntivi, atti di precetto, atti di pignoramento presso
terzi nonch  di un preavviso di iscrizione ipotecaria esattoriale;

rilevato che _____, dato ulteriormente atto di aver depositato in data 13.7.2025
un ricorso ex artt. 40 ss. e 84 ss. C.C.I.I. attualmente all'esame del Tribunale a seguito
del rilievo della necessit  di taluni chiarimenti, precisazioni e integrazioni, ha quindi
richiesto che ai sensi dell'art. 54, c. I, C.C.I.I. venga inibito “- a

_____, con sede in _____,
codice fiscale _____, in persona del legale rappresentante pro tempore (e, per essa, a
_____, con sede legale in _____, codice fiscale, _____, in persona del
legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice speciale _____, con sede



persona del legale rappresentante pro tempore, _____, codice fiscale _____, residente in _____, _____, _____, codice fiscale _____, residente in _____, _____, codice fiscale _____, con sede in _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'instaurazione di azioni cautelari e di procedimenti d'urgenza, di azioni esecutive, nonché l'iscrizione di ipoteche o di altre cause legittime di prelazione sul patrimonio di _____”;

rilevato che nota del 15.12.2025 _____ ha depositato prova delle notificazioni curate nei confronti dei soggetti in relazione ai quali è stata chiesta la concessione delle misure cautelari su indicate;

rilevato che con memorie depositate in data 11.12.2025 e 12.12.2025 si sono rispettivamente costituite in giudizio _____ (eccependo l'inammissibilità oltreché l'infondatezza del ricorso avversario) nonché _____

(rimettendosi alla decisione del Tribunale);

rilevato da ultimo che all'udienza del 16.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, quello di _____ per il suo rigetto, i procuratori delle altre parti presenti si sono rimessi, l'ausiliario nominato nell'ambito del procedimento unitario ha illustrato le modifiche apportate dalla ricorrente al piano ed alla proposta concordatari ed il giudice si è riservato la decisione;

OSSERVA

Il ricorso proposto da _____ non può trovare accoglimento, per le ragioni che seguono.

In via fattuale è pacifico che _____, nell'ambito di un iniziale procedimento di composizione negoziata, di un precedente procedimento concordatario poi rinunciato e del presente procedimento unitario iscritto al n. 361/2025 p.u., ha complessivamente goduto, per effetto di diversi provvedimenti giudiziali, dell'intero anno (scaduto il 14.11.2025) di durata delle misure protettive stabilito all'art. 8 C.C.I.I.

Dacché, per mezzo del ricorso introduttivo del presente *sub*-procedimento,

_____ intende conseguire l'ulteriore inibitoria “sino all'omologazione del concordato” (cfr. ricorso, p. 11) nei confronti di una determinata, seppur ampia, platea di creditori specificamente individuati a promuovere e/o proseguire azioni cautelari e/o



esecutive nonché ad acquisire ipoteche o altre cause legittime di prelazione sul suo patrimonio.

Questo, attraverso la formulazione di una domanda espressamente qualificata come cautelare ai sensi dell'art. 54, c. I, C.C.I.I., in quanto tale non assoggettata allo sbarramento temporale stabilito in materia di misure protettive all'art. 8 C.C.I.I., posto che verrebbe qui in rilievo la richiesta non già di misure di carattere generale e *in incertam personam* (quali sono, quantomeno nell'ambiente del procedimento unitario, quelle protettive) bensì di misure richieste in relazione a specifici beni e nei confronti di singoli creditori.

Com'è noto, in ordine alla possibilità per l'imprenditore di conseguire in via cautelare l'inibitoria nei confronti di singoli creditori a promuovere e/o proseguire azioni cautelari e/o esecutive sul proprio patrimonio, si vanno formando fra i giudici di merito orientamenti divergenti.

Ritiene questo giudice che appare condivisibile l'orientamento negativo.

Va infatti rilevato che diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente l'inibitoria in esame non costituisce una tutela atipica ma al contrario replica testualmente, *in parte qua*, il contenuto di quelle che nell'ambiente del procedimento unitario vengono usualmente definite come misure protettive c.d. tipiche (cfr. art. 54, c. II, C.C.I.I.: "*i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo (id est del debitore: n.d.s.) patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa*").

Peraltro, la circostanza per cui l'inibitoria sia stata richiesta in via selettiva e non già *erga omnes* non sembra poter valere a giustificare l'affermazione per cui si tratterebbe di una misura diversa da quelle "tipicamente" protettive.

In tal senso militano almeno due diversi argomenti.

In primo luogo, lo stesso art. 6 della Direttiva UE 2019/1023 al comma III prevede la possibilità che la sospensione delle azioni esecutive individuali, ovverosia la misura protettiva "per eccellenza", possa "*essere generale, ossia riguardare tutti i creditori, o limitata, ossia riguardare uno o più singoli creditori o categorie di creditori*".

Del pari, e in secondo luogo, l'art. 8 C.C.I.I. impone che nel valutare il rispetto del termine massimo di durata delle misure protettive si debba tenere anche "*conto delle misure protettive di cui all'art. 18*", le quali ben possono avere carattere selettivo.



Ne discende, a ragione di questo giudice, che la misura protettiva tipica dell'inibitoria alla promozione e/o prosecuzione di azioni cautelari e/o esecutive non perde detta natura (divenendo con ciò una misura cautelare innominata) per il solo fatto che il debitore istante abbia inteso limitarne i destinatari ad uno o più creditori specificamente individuati.

Questo, con la conseguenza per cui una volta spirato il termine di cui all'art. 8 C.C.I.I. l'inibitoria in esame non può essere conseguita attraverso la proposizione di una domanda la quale, pur qualificata formalmente come cautelare, conserva invece natura sostanzialmente protettiva.

Né, del resto, appare possibile che lo strumento *lato sensu* inibitorio possa consentire l'aggiramento di un termine, ovverosia quello dell'art. 8 C.C.I.I., che è stato caldeggiato dal legislatore eurounitario, prima, e specificamente tracciato da quello domestico, poi.

La valutazione comparativa di proporzionalità fra il sacrificio imposto ai creditori dall'intervento di misure protettive e il vantaggio potenzialmente derivante dal regolare corso delle trattative, anche quando convogliate entro un procedimento unitario, appare invero, per quanto appena visto, essere già stata compiuta in una prospettiva temporale dal legislatore stesso.

L'orientamento qui accolto, peraltro, è già stato fatto proprio da parte di questo Tribunale (cfr. Trib. Brescia, Sez. IV, Ord. 16.12.2025).

Da ultimo, quanto all'ulteriore richiesta inibitoria formulata da parte di relativamente all'acquisizione di titoli di prelazione, ivi comprese le ipoteche, sopra il suo patrimonio, va osservato che detta protezione risulta già stabilita *ex lege*, senza bisogno di intervento seppur postumo del giudice e soprattutto senza il vincolo di durata di cui all'art. 8 C.C.I.I. all'art. 46, c. V, C.C.I.I. con la conseguenza per cui, *in parte qua*, non vi è alcun vuoto di tutela da colmarsi attraverso l'impiego del mezzo cautelare innominato invocato da parte ricorrente.

In conclusione, il ricorso formulato da _____ va integralmente respinto.

--=o0o=--

Quanto alla regolazione delle spese di lite, la novità delle questioni trattate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi ne giustificano l'integrale compensazione fra le parti.



p.q.m.

Il giudice relatore designato,

così provvede:

- rigetta il ricorso depositato da _____ ;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Brescia, 7 gennaio 2026

Il giudice relatore designato

Alessandro Pernigotto

